

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 209/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 874 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Armando TURTORO e della società A.S.D. TURTORO avente ad oggetto la seguente condotta:

ARMANDO TURTORO, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Turtoro, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Russo Claidy nella gara del Campionato Giovanissimi Provinciali del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Valle Telesina - Turtoro del 13.1.2018; nonché in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Turtoro in occasione della gara del Campionato Giovanissimi Provinciale del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Valle Telesina – Turtoro del 13.1.2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Russo Claidy, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. TURTORO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni addebitate al proprio Presidente sig. Armando Turtoro;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Armando TURTORO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. TURTORO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Armando TURTORO, e di 1 (un) punto di penalizzazione nel Campionato Giovanissimi Provinciali per la stagione sportiva 2018/2019 e € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. TURTORO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 18 APRILE 2019**

**IL SEGRETARIO**  
Antonio Di Sebastiano

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina